

Nota n°: 08/2023

Oggetto: *La conversione in legge del decreto cessioni*

Sommario: È recentemente terminato l'iter di conversione in legge del DL 16 febbraio 2023, n. 11, noto anche come "decreto cessioni", che aveva inizialmente soppresso dal 17 febbraio scorso la possibilità di cedere i crediti relativi alle detrazioni edilizie.

Contenuto: _____

Nel corso del passaggio parlamentare sono stati accolti diversi emendamenti che hanno mutato nuovamente il quadro normativo. Tra le novità di maggior interesse si segnalano:

- L'estensione al **30 settembre 2023** del superbonus 110% per gli interventi effettuati su unità unifamiliari o plurifamiliari (con autonomia e indipendenza funzionale);
- La possibilità di utilizzare l'istituto della **remissione in bonis** (versando una sanzione da 250 euro), per le comunicazioni di cessione o sconto in fattura non trasmesse entro il 31.03, anche "*qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023*", ma solo se l'opzione viene esercitata nei confronti di soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, etc...). Per le cessioni verso soggetti diversi, resta comunque la possibilità di cedere il credito anche dopo il 31.03.2023, ma soltanto se il contratto di cessione era stato concluso ante 31 marzo 2023;
- La possibilità, per le spese sostenute nel 2022, di optare per la **ripartizione della detrazione in 10 quote costanti**, anziché in 4;
- La possibilità di **utilizzare in 10 quote costanti**, anziché in 4 o 5, i crediti d'imposta relativi a tutte le detrazioni edilizie di cui all'art. 121 del DL 34/2020, derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura inviate entro il 31.03.2023;
- L'integrazione del **dossier documentale**, previsto per l'esclusione del **concorso nella violazione** (ovvero di responsabilità in solido) del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario. In particolare, sono stati aggiunti per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, e

il **contratto di appalto** sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Inoltre, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi, sono state adottate alcune norme di interpretazione autentica, quali:

- La possibilità di usufruire del superbonus 110% per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in **variante alla CILA** o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire;
- La previsione che la liquidazione dei lavori in base a **stati di avanzamento** costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- La previsione che l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del **visto di conformità**, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
- La possibilità di avvalersi della **remissione in bonis**, per il sismabonus e del superbonus, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan